

Cumulabilità incentivi e detassazione ambientale

Contrordine: con il Conto Energia non si può

di **Diego Annarilli e Flavio Notari***

Nell'ambito dei meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, esistono differenti regole sulla cumulabilità dell'incentivo con altre forme di contribuzione pubblica all'investimento.

I Certificati Verdi e la tariffa fissa onnicomprensiva, ad esempio, soggiacciono alla disciplina generale di cui all'art.2, comma 152 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (cd. "Legge Finanziaria 2008"), in base alla quale gli incentivi non spettano con riferimento a quegli impianti che hanno beneficiato di "altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata".

Le problematiche della cumulabilità dei Certificati Verdi con altre agevolazioni (anche fiscali) è stata oggetto, nel recente passato, di accessi dibattiti in dottrina e tra gli operatori del settore e ha alimentato numerosi dubbi interpretativi che solo un recente intervento del legislatore ha potuto definitivamente chiarire.

È nota, infatti, la querelle sulla cumulabilità dei Certificati Verdi con la detassazione degli investimenti in macchinari di cui all'art.5 del dl 1 luglio 2009, n.78 (cd. "Tremonti-ter") che è stata definitivamente risolta con il dlgs 3 marzo 2011, n.28 (cd. "Decreto Rinnovabili"). La previsione contenuta all'art.26, comma 3 del Decreto Rinnovabili, infatti, ha disposto la piena cumulabilità tra Certificati Verdi (e Tariffa fissa onnicomprensiva) e la "(omissis) detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature (omissis)" che ricomprende sia la Tremonti-ter di cui all'art.5 del citato dl 78 del 2009 che la Detassazione Ambientale di cui all'art.6, commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (cd. "Legge Finanziaria 2001"), condividendo quest'ultima, perfettamente, con la Tremonti-ter la natura di incentivo nella forma della detassazione dell'investimento dal reddito d'impresa.

La questione della cumulabilità tra il "Conto Energia" per la produzione di energia elettrica da fonte solare riconosciuta dal Gse e la Detassazione Ambientale ha avuto, invece, un epilogo, molto più recente e, per alcuni versi, meno lineare.

Da ultimo, infatti, l'art.19 del DM 5 luglio 2012 (V Conto energia) ha espressamente previsto che: "L'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della leg-

ge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102."

Il richiamato art.9, comma 1, del DM 19 febbraio 2007 (Il Conto Energia) dispone che "Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento".

Con riferimento specifico alla cumulabilità della Detassazione Ambientale con i vari Conto Energia succedutisi in questi anni, si riscontrano orientamenti molto contrastanti.

L'interpretazione fino a oggi prevalente tendeva ad ammettere la possibilità di cumulo tra la Detassazione Ambientale e tutte le normative del Conto Energia, seppur nel limite del 20 per cento del costo complessivo dell'investimento (in tal senso anche Assonime, nel corso della videoconferenza del 25 settembre 2012).

Di diverso avviso, invece, sembra essere il Ministero dello sviluppo economico ("Mse") che in risposta (23 gennaio 2013) a un quesito di Assonime ha sottolineato che la materia della cumulabilità della tariffa incentivante con la Detassazione Ambientale è variamente regolata dai diversi conti energia.

Più propriamente, secondo il Mse, la possibilità di cumulare le due incentivazioni sarebbe ammissibile solo per le tariffe del II Conto Energia, pur nei limiti del 20% del costo dell'investimento per realizzare l'impianto.

Il Mse, in altre parole, ha interpretato l'art.19

del V Conto Energia e lo specifico richiamo al DM 19 febbraio 2007 non come un principio generale da applicare a tutti i Conto Energia, ma in maniera restrittiva, vale a dire ritenendo che il beneficio della detassazione relativo alla Detassazione Ambientale risulti applicabile solo e soltanto alle tariffe incentivanti del II Conto Energia.

Anche se per diversi aspetti la posizione del Mse risulta criticabile, cautelativamente deve, pertanto, ritenersi che la Detassazione Ambientale sia da considerare:

- cumulabile con il II Conto Energia nei limiti del 20% del costo dell'investimento per realizzare l'impianto (in virtù dell'art.19 del DM 05 luglio 2012);
- non cumulabile con III, IV e V Conto Energia.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, gli operatori del settore che abbiano usufruito della Detassazione Ambientale congiuntamente ad alcuna delle tariffe incentivanti, successive al II Conto Energia, devono valutare l'opportunità, se ancora nei termini, di ravvedere la propria posizione fiscale ai sensi dell'art.13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.472, emendando le dichiarazioni dei redditi in cui è stata fatta valere la deduzione per la Detassazione Ambientale e riversando, contestualmente, le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti.

Diversamente operando, infatti, fermo restando il diritto alla fruizione della Detassazione Ambientale che di per sé non pone problemi di cumulabilità con altre agevolazioni, ci si esporrebbe al ben più rilevante rischio di un disconoscimento della tariffa incentivante da parte del Gse.

***Legalitax Studio Legale e Tributario**

"Fiscalità Energetica", un nuovo partner

Arriva Legalitax Studio Legale e Tributario

La rubrica "Normativa di settore, fiscalità energetica" pubblicata periodicamente su QE cambia il logo a seguito della nascita di Legalitax, ma sarà sempre a cura di Diego Annarilli e Flavio Notari.

Legalitax è un'associazione professionale con 64 professionisti, avvocati e commercialisti nata su un modello di business incentrato sull'assistenza continuativa della clientela. I professionisti dello studio seguono i clienti occupandosi di tutte le questioni di loro interesse, sia in ambito legale che tributario, sia su tematiche ordinarie che per operazioni straordinarie.

A guidare il progetto, un gruppo di 11 soci a cui si affiancano 15 associati e altri 38 professionisti. La gestione della nuova struttura che opera tra Roma, Padova, Venezia e Milano è stata affidata a un direttivo di 5 soci composto dagli avvocati Francesco Camilotti, Alessandro Poletti, Marco Moretti e dai commercialisti Alessandro Pinci e Alberto De Nigro.